



DICHIARAZIONI

Valida la dichiarazione anche se presenta solo i dati identificativi

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

[Scopri di più](#)

Nella definizione di “**evasore totale**” rientrano i **soggetti passivi d’imposta** che, pur **svolgendo un’attività economica potenzialmente produttiva di un reddito imponibile, non presentano le prescritte dichiarazioni dei redditi.**

Tale comportamento **comporta l’applicazione di specifiche sanzioni**.

In particolare:

- l'[articolo 5, D.Lgs. 74/2000](#), rubricato “**omessa dichiarazione**”, prevede **la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni** nei confronti di “chiunque” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta, essendovi obbligato**, una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, quando **l’imposta evasa risulta superiore**, con riferimento a **taluna delle singole imposte ad euro 50.000**. Il **delitto in rassegna** ha natura di **reato istantaneo** e si consuma **decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione**;
- l'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), prevede che, nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive**, si applica la sanzione amministrativa dal **120 al 240%** dell’ammontare delle imposte dovute, **con un minimo di euro 250**. Se non sono dovute imposte, si applica la **sanzione da euro 250 a euro 1.000**. In merito, se la **dichiarazione omessa** è presentata dal contribuente **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo** e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la **sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute**, con un **minimo di euro 200**. Se non sono dovute imposte, si applica la **sanzione da euro 150 a euro 500**.

Le sanzioni applicabili, quando **non sono dovute imposte**, possono essere **aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili**.



- L'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), prevede che, nel caso di **omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto**, si applica la **sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare del tributo dovuto** per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

Ciò posto, occorre domandarci se, nella particolare ipotesi in cui il contribuente **compili unicamente i dati anagrafici del modello redditi e del modello Iva, senza riportare alcun elemento utile alla ricostruzione del volume d'affari e del reddito conseguito dal contribuente**, possano scattare particolari sanzioni per **omessa presentazione della dichiarazione**, ai fini Iva ed ai fini delle imposte sui redditi.

Sullo specifico punto, si cita il recente orientamento espresso dalla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 3678/2024)**, nella quale il giudice del gravame ha ritenuto che la dichiarazione che **contiene solo i dati anagrafici del contribuente non è giuridicamente omessa**.

I giudici di merito hanno dapprima **richiamato l'orientamento espresso in passato in sede di legittimità (Cassazione n. 1879/2021)**, in base al quale:

- **il panorama normativo di riferimento** è costituito dall'[articolo 1, D.P.R. 600/1973](#), il quale prescrive che la dichiarazione sul reddito debba **contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili** e che «*i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni*»;
- **il successivo articolo 4, D.P.R. 600/1973**, aggiunge che la dichiarazione «*deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione*».

Tali norme non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata, ma contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile, debba essere considerata omessa, potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio.

In merito, ricostruendo **l'intera vicenda**, era emerso che l'Agenzia delle entrate **aveva emesso due avvisi di accertamento** ove contestava, ad una società, **l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, procedendo simmetricamente alla **ricostruzione, su base induttiva, del reddito conseguito soggetto passivo**.

Il contribuente, tuttavia, ha ritenuto che **una dichiarazione presentata nei termini**, ancorché con **dati esigui**, non possa ritenersi **giuridicamente omessa**.



I giudici campani **hanno condiviso tale tesi, confermando pienamente l'approccio ermeneutico prospettato in passato dagli ermellini.**

In definitiva, la dichiarazione dei redditi **presentata**, anche se **contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente**, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile **non può considerarsi omessa**, in quanto tale giudizio è **riservato unicamente alle ipotesi più radicali, quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio.**